

CORONAVIRUS

29 novembre 2021

Aggiornamento delle disposizioni in merito all'obbligo vaccinale, introduzione del Green Pass rafforzato, Ordinanze del Ministero della Salute sulla classificazione delle Regioni e sugli spostamenti, nota di Confindustria sulla Legge 165/21 e riduzione dell'intervallo temporale per la terza dose di vaccino

In breve

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, che definisce **nuove disposizioni in merito all'obbligo** vaccinale e all'impiego delle Certificazioni verdi Covid-19, introducendo il cosiddetto "**Green Pass rafforzato**" (con specifiche esenzioni per le mense aziendali).

In base all'andamento dei contagi da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso una nuova Ordinanza, a seguito della quale la regione Friuli Venezia Giulia viene classificata in zona "gialla" per 15 giorni (tutte le altre Regioni e Province Autonome italiane restano in zona "bianca") e un'altra Ordinanza, con la quale vengono ulteriormente **regolati gli ingressi in Italia dall'estero**.

Inoltre, Confindustria ha pubblicato una nota di commento alle disposizioni della Legge 165/21, di conversione del DL 127/21 sull'obbligo di verifica del Green Pass in ambito lavorativo.

Infine, il Ministero della Salute ha emesso una circolare, con la quale viene ridotto l'intervallo temporale tra il completamento del ciclo primario di vaccinazione anti Covid-19 e la dose "*booster*", che passa da sei a cinque mesi.

TES/IND 260/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

DL 26 novembre 2021, n. 172

È stato pubblicato il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172⁽¹⁾ (in allegato), che introduce nuove disposizioni in merito a:

- **obbligo vaccinale e terza dose;**
- **impiego delle Certificazioni verdi Covid-19;**
- **rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.**

Si riportano di seguito le disposizioni di maggior interesse.

Obbligo vaccinale

L'obbligo vaccinale si applica:

- agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, ad eccezione dei lavoratori in possesso di idonea certificazione di esenzione, i quali sono adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione;
- a tutti i soggetti, **anche esterni**, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis del DL 44/2021⁽²⁾, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021⁽³⁾, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

La **verifica dell'adempimento dell'obbligo avviene** da parte dei responsabili e dei datori di lavoro, **secondo quanto indicato nel DPCM 17 giugno 2021, come modificato dal DPCM 12 ottobre 2021;**

- al personale scolastico, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Agenzia informazioni e sicurezza esterna ed interna), degli istituti penitenziari e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del D. Lgs. 502/1992⁽⁴⁾, **ad esclusione dei contratti esterni**, fermo restando quanto previsto ai due punti precedenti. L'obbligo vaccinale non si applica ai lavoratori in possesso di idonea certificazione di esenzione, i quali sono adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

La **verifica dell'adempimento dell'obbligo avviene** da parte dei responsabili e dei datori di lavoro, **secondo quanto indicato nel DPCM 17 giugno 2021, come modificato dal DPCM 12 ottobre 2021.**

Il decreto prevede di estendere l'adempimento dell'**obbligo vaccinale alla somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo di vaccinazione primario**, a partire dal 15 dicembre 2021.

Impiego delle Certificazioni verdi Covid-19

Dal 15 dicembre 2021, la **validità della Certificazione verde Covid-19 viene ridotta a nove mesi** (e non più dodici) nei seguenti casi:

- se rilasciata a seguito di **vaccinazione** (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo), con validità a decorrere dal termine del predetto ciclo o dalla data della somministrazione della dose di richiamo;
- in caso di **guarigione a seguito di infezione da SARS-COV-2 oltre il quattordicesimo giorno** dalla somministrazione della prima dose di **vaccino** nonché a seguito del predetto ciclo, con validità a decorrere dall'avvenuta guarigione.

In merito **all'estensione dell'impiego del Green Pass**, sono state apportate le seguenti modifiche:

- **in zona bianca**, l'obbligo del possesso del Green Pass si applica **anche** per l'accesso a:
 - servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso, all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
 - alberghi e strutture ricettive;
- dal 6 dicembre 2021, in merito **all'accesso e all'utilizzo dei mezzi di trasporto**, l'obbligo di possesso del Green Pass si applica **anche**:
 - a navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
 - ai **treni di tipo interregionale** (erano già compresi Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità);
 - agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi

- aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
 - ai mezzi impiegati nei servizi di **trasporto pubblico locale o regionale**.
- Per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale le verifiche del possesso del Green Pass possono essere svolte secondo modalità a campione.

Dal **29 novembre 2021**, nelle **zone gialla e arancione**, **la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi** ai sensi della normativa vigente, **sono consentiti**, nel rispetto della disciplina della zona bianca, **esclusivamente ai soggetti in possesso di idonea certificazione di esenzione o del cosiddetto “Green Pass rafforzato”**, ossia una delle Certificazioni verdi Covid-19 rilasciate a seguito di:

- vaccinazione (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);
- guarigione da Covid-19;
- guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino a o al termine del predetto ciclo.

Il Green Pass rafforzato non si applica ai servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e **alle mense e catering continuativo su base contrattuale**, ai quali è possibile accedere anche con tampone molecolare o rapido, risultato negativo.

Dal 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, anche in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del Green Pass rafforzato (ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali è possibile accedere anche con tampone molecolare o rapido, con risultato negativo).

Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in formato cartaceo, in attesa della modifica del DPCM che disciplina le modalità di verifica della validità del Green Pass.

Entrata in vigore

Il presente decreto è entrato in vigore il **27 novembre 2021**.

Ordinanza del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province Autonome

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova Ordinanza⁽⁵⁾, a seguito della quale nella Regione **Friuli Venezia Giulia** si applicano, **per un periodo di quindici giorni**, salva nuova classificazione, le misure di cui alla cosiddetta **zona “gialla”**.

Tutte le altre Regioni e Province Autonome restano classificate in zona “bianca”.

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano a partire **dal 29 novembre 2021** e sono efficaci **fino al 13 dicembre 2021**.

Ordinanza del Ministero della Salute per gli spostamenti

Il Ministero della Salute ha pubblicato un'Ordinanza⁽⁶⁾, che aggiorna le regole per l'ingresso e la permanenza in Italia dai Paesi esteri, in particolare con riferimento alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in **Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini**. Da tali Paesi è inoltre interdetto il traffico aereo.

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano a partire **dal 27 novembre 2021** e sono efficaci **fino al 15 dicembre 2021**.

Si ricorda che per la classificazione aggiornata dei diversi Paesi rispetto agli elenchi dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 e per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito alle specifiche disposizioni e limitazioni si rimanda alla pagina dedicata, istituita dal Ministero della Salute: [Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori](#).

Nota di Confindustria

A seguito della pubblicazione della Legge 165/21⁽⁷⁾, di conversione del DL 127/21⁽⁸⁾ (vedere Circolare TES/IND 256/21), Confindustria ha redatto una nota di commento, alla quale si rimanda per una lettura completa degli argomenti affrontati.

In particolare, in merito alla **possibilità da parte del lavoratore di consegnare copia del proprio Green Pass**, si evidenzia che **resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di continuare a ricorrere alle modalità di controllo già previste nella propria procedura** e che, in caso si implementasse la raccolta dei Green Pass, dovranno essere aggiornate le procedure relative alle modalità di gestione del controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 e si dovrà verificare la necessità di un eventuale aggiornamento della documentazione privacy.

Circolare del Ministero della Salute per la dose “booster”

Con Circolare⁽⁹⁾ del Ministero della Salute sono state fornite le prime indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

In particolare, **per dose “booster” si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario**, a distanza di un determinato intervallo temporale, somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria.

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova Circolare⁽¹⁰⁾, che aggiorna l’intervallo temporale tra il completamento del ciclo primario di vaccinazione anti Covid-19 e la dose “booster” (di richiamo). In particolare, **tale intervallo minimo è ridotto a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione**.

La dose “booster” viene somministrata a tutte le categorie per le quali è già raccomandata (inclusi i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen), con vaccino a m-RNA, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.

La dose “booster” è facoltativa (tranne che per apposite categorie di lavoratori sopra citate) e consentirà di allungare la validità del Green Pass.

Entrata in vigore

La disposizione è entrata in vigore il **24 novembre 2021**.

Circolare del Ministero della Salute sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19

Con apposita Circolare⁽¹¹⁾ del Ministero della Salute **sono prorogate al 31 dicembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19**.

Allegati

	1 DL 26 novembre 2021 n 172
	2 Ordinanze Ministero della Salute
	3 Emergenza COVID - Nota Legge di conversione DL n 127-2021
	4 Circolare Min Sal n 53312 del 22-11-2021
	5 Determina AIFA
	6 Circolare Ministero della Salute n 53922

Note

- 1) GuRI n. 282 del 26 novembre 2021, Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
- 2) GuRI n. 79 del 1 aprile 2021, Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
- 3) GuRI n. 128 del 31 maggio 2021, Legge 28 maggio 2021, n. 76, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Art. 1 bis - Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.
- 4) GuRI n. 305 del 30 dicembre 1992 - Suppl. Ordinario n. 137, Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 8-ter - Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie - 1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: **a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.** 2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli **studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari. [...]**
- 5) GuRI n. 283 del 27 novembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 26 novembre 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli Venezia Giulia.
- 6) GuRI n. 283 del 27 novembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 26 novembre 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- 7) GuRI n. 277 del 20 novembre 2021, Legge 19 novembre 2021, n. 165, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
- 8) GuRI n. 226 del 21 settembre 2021, Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
- 9) Ministero della Salute, Circolare n. 41416 del 14 settembre 2021, Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
- 10) Ministero della Salute, Circolare n. 53312 del 22 novembre 2021, Aggiornamento indicazioni su intervallo temporale tra la somministrazione della dose "booster" (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
- 11) Ministero della Salute, Circolare n. 53922 del 25 novembre 2021, Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.